

NR. 15946 /2015 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
XI SEZIONE CIVILE - STRANIERI

In persona del Presidente Dott. Francesco Mazza Galanti ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento ex art. 702 bis cpc. iscritto al n. 15946 /2015 e promosso da :

· , codice fiscale . elettivamente domiciliato in SALITA
S. VIALE, 5/2 16121 GENOVA , presso lo studio dell'Avv.ssa BALLERINI ALESSANDRA (C.F.
BLLLSN70S63D969O), che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso

PARTE RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

Parte resistente non costituita

e nei confronti della

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI GENOVA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.12.2015, il ricorrente, di nazionalità maliana, ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, Sezione di Genova, emesso in data 12.10.2015 e a lui notificato in data



21.11.2015, con il quale non veniva riconosciuta la richiesta protezione internazionale e neppure la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Leg.vo 25 luglio 1998 n. 286.

Il ricorrente si è rivolto a questo Tribunale richiedendo: 1) in via principale la declaratoria in capo al ricorrente della protezione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata dall'Italia con legge n. 722/1954); 2) in via subordinata, la declaratoria in capo al ricorrente della protezione sussidiaria per il fatto che, in caso di rientro nel paese di origine, egli correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007; 3) in via di estremo subordine la declaratoria in ordine alla sussistenza dei motivi di cui all'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, del D. Leg.vo n. 286/1998, con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari anche ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Costituzione.

Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio, mentre la Commissione Territoriale, lo stesso giorno dell'udienza, vale a dire il 29.4.2016, ha fatto pervenire una relazione, sottoscritta dal Presidente Coordinatore, nell'ambito della quale venivano esposte le ragioni per cui era stata respinta la richiesta di protezione internazionale formulata dal

A tale relazione è stata allegato il verbale delle dichiarazioni rese dall'istante avanti alla Commissione nell'audizione personale del 12.10.2015, nonché il provvedimento di diniego emesso in pari data dalla Commissione, documenti, peraltro, già prodotti dal difensore del ricorrente.

L'interessato è comparso all'udienza del 29.4.2015 e, avendo una elementare conoscenza della lingua italiana, si è avvalso, ai fini di rendere le sue dichiarazioni nella lingua originale, di un connazionale che è stato nominato interprete da questo giudice. Il ricorrente, come meglio si evidenzierà nel prosieguo, ha confermato, nella sostanza, quanto affermato avanti alla Commissione, rendendo le più ampie dichiarazioni riportate nel verbale di udienza cui è possibile fare integrale rinvio.

Il difensore ha insistito come in ricorso chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata inammissibile la documentazione tardivamente trasmessa dalla Commissione Territoriale e, comunque, contestando il merito della relazione sottoscritta dal Presidente Coordinatore. In sede di discussione sono stati versati in atti, oltre ad alcuni recenti precedenti di merito, una serie di documenti ritenuti utili ai fini della decisione ("Viaggiare Sicuri" del 14.4.2016; attestazione di frequenza di un Corso di formazione sulla sicurezza nel marzo 2016; dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa presso il Centro per l'impiego di Imperia; relazione della Cooperativa sociale ' ' in data 18.4.2016 in ordine all'attività di volontariato svolta e al grado di integrazione sociale).



Va premesso che il richiedente, anche in sede di audizione nella procedura amministrativa, dopo aver affermato di essere rimasto orfano dei genitori, ha spiegato di avere lavorato in Mali in un negozio di alimentari ove era addetto al carico della merce. In quel negozio, lavorava con lui e gli dava ordini il fratello del proprietario che si occupava della vendita della merce. Un giorno e, precisamente, il 25.5.2013, giunto in negozio il proprietario, questi gli aveva contestato la mancanza di soldi dalla cassa, nel senso che, a suo dire, mancava del denaro rispetto alla merce venduta. Nonostante i tentativi di spiegazione dell'odierno ricorrente, l'uomo si era arrabbiato e voleva i suoi soldi, motivo per cui aveva iniziato a insultare e a picchiare il dipendente. Il richiedente aveva reagito e aveva colpito l'uomo che era caduto a terra accusando un malore. Secondo la versione fornita in sede di audizione, l'uomo sarebbe poi deceduto morto per problemi di pressione. Pochi minuti dopo era arrivato il fratello che lo aveva minacciato di morte, e aveva chiamato l'ambulanza in modo che il congiunto fosse portato in Ospedale nella speranza di poterlo ancora salvare. A dire del richiedente, egli, spaventato dalle minacce, era scappato, si era nascosto due giorni in casa e poi, una volta uscito, aveva incontrato un uomo, il quale gli aveva riferito che aveva saputo della morte del suo padrone e del fatto che il fratello aveva pagato delle persone per ucciderlo e vendicarsi. Di conseguenza, egli aveva deciso di scappare, si era recato da un suo amico che gli aveva dato un po' di soldi ed era partito in autobus in direzione Gao e, infine, aveva raggiunto la Libia. Da quel paese aveva parlato con la madre che gli aveva detto che delle persone erano venute a cercarlo, dicendole che se lo avessero trovato lo avrebbero ucciso. Per completezza, va detto che il ricorrente ha riferito di essere stato arrestato senza motivo dalla polizia in Libia, di essere stato imprigionato, picchiato con frequenza e torturato (egli, nel corso dell'udienza, ha mostrato una cicatrice sulla gamba che sarebbe conseguita ad una ferita da coltello a lui inferta dai suoi carcerieri). Uscito dal carcere a seguito della richiesta di una persona anziana che aveva bisogno di qualcuno per effettuare determinati lavori (secondo una prassi riferita anche in questa sede da svariati richiedenti asilo), egli era stato scarcerato e, dopo circa due mesi, terminato il lavoro che gli era stato richiesto, era riuscito ad imbarcarsi per l'Italia.

A integrazione di quanto sopra esposto, va detto che, nell'ambito del presente procedimento, il ricorrente ha, innanzi tutto, ricordato la sua non facile infanzia: orfano di padre e privo di scolarità era rimasto a vivere con la madre e con le due sorelle, venendo avviato presto al lavoro; poi le sorelle avevano contratto matrimonio e la madre si era risposata, così che egli era andato a vivere per conto suo insieme ad un amico ed aveva preso a lavorare nel magazzino di alimentari di cui aveva parlato alla Commissione. La vicenda della lite all'interno del negozio veniva ricostruita in maniera sostanzialmente identica a quanto egli aveva fatto nella sua precedente audizione. Circa la fase immediatamente successiva, egli affermava di essere rimasto nascosto per due giorni nella stanza ove viveva con il suo amico; quanto al successivo incontro con la persona che gli aveva



consigliato la fuga, egli precisava che questi gli aveva fatto vedere la sua foto appesa in giro sulla strada e lo aveva consigliato di fuggire perché il padrone aveva pagato delle persone perché lo uccidessero.

Con il provvedimento impugnato, la Commissione territoriale ha motivato la sua decisione negativa per il fatto che il racconto del richiedente sarebbe risultato “contraddittorio, illogico e stereotipato” in considerazione delle seguenti valutazioni: a) il pericolo avanzato deriverebbe da una condotta che potrebbe costituire reato; b) non sarebbe credibile che, a seguito di un fatto di tale portata (la morte di un uomo a seguito del litigio), non vi sia stato l'intervento della polizia locale; c) non sarebbe credibile il fatto che, essendo il richiedente rimasto chiuso in casa per due giorni, i famigliari non gli avessero chiesto nulla e che nessuno si fosse recato da lui; d) non sarebbe credibile il fatto che, pur non avendo ricevuto alcuna minaccia, il racconto di un vicino sarebbe stato sufficiente a farlo fuggire seduta stante.

La difesa del ricorrente ha sostenuto la non sostenibilità delle “contestazioni” sollevate dalla Commissione osservando: a) che il ricorrente, sia nell'audizione dell'8.7.2015 sia in quella del 12.10.2015, aveva fornito un racconto assolutamente dettagliato e puntuale, con richiami ad elementi riscontrabili e con uno sforzo emotivo e di memoria di fronte a persone sconosciute decisamente pregevole e coraggioso; b) che, in particolare, egli in entrambe le audizioni, aveva esposto in dettaglio la medesima versione della sua esperienza, confermando di aver visto un volantino che riportava la sua immagine, motivo per cui egli riteneva di essere ricercato; c) che, relativamente al mancato intervento della polizia, tale circostanza sarebbe perfettamente in linea con quanto accade di regola in Mali ove è notoria la totale assenza della forza pubblica (con la sottolineatura che lo stesso ricorrente aveva precisato che a Lamabatara non vi era un posto di polizia che, invece, era presente in una città vicina); d) che nulla di strano vi sarebbe nel fatto di non avere riferito nulla alla madre e alle sorelle per non farle preoccupare.

In relazione alla natura stereotipata del racconto, il legale del ricorrente richiamava gli studi di natura psicologica riguardanti gli esiti del c.d. stress post traumatico (proprio nei confronti dei soggetti migranti richiedenti protezione internazionale) ed il fatto che tale tipo di disturbo comporta “distacco emotivo e perdita di memoria”(meccanismo di rimozione), ciò verosimilmente a causa di una mancata o precaria elaborazione del vissuto.

Tutto ciò evidenziato, la difesa, anche con riguardo all'affermata mancata sussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti al Questore ai fini dell'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, lamenta il fatto che la Commissione abbia rigettato l'istanza di un cittadino del Mali, vale a dire di un paese in cui la situazione non risulta per nulla pacificata (in argomento vengono citati: 1) l'articolo dell'UNCHR del 29.5.2015 relativo ai combattimenti tra gruppi armati nel nord del paese e il rilevante numero di sfollati all'interno del paese; 2) l'articolo



tratto dal sito web "La press.it" del luglio 2015, riportato dal sito web "Internazionale.it", circa l'attacco terroristico nei confronti di sei "caschi blu", sul quale é intervenuta anche la Farnesina, tramite il sito "Viaggiare Sicuri.it"; 3) la posizione espressa dall'UNHCH del gennaio 2014 in relazione ai rimpatri in Mali, con particolare riferimento a quelli avvenuti verso il nord del paese).

A tale esposizione, fanno seguito le argomentazioni in punto di diritto, nell'ambito delle quali vengono citati numerosi articoli giornalistici (allegati al ricorso) riguardanti le precarie condizioni del paese e richiamati numerosi precedenti giurisprudenziali in argomento.

Prima di entrare nel merito del ricorso in esame, appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D. Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).

Innanzitutto, l'art. 2 del D. Leg.. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...". L'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere, e l'art. 8 prevede che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.



In particolare l'art. 5 della citata normativa in materia, prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile. In argomento, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda”, e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che “in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia” (così Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, “allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”.

Per quanto concerne il tema della protezione internazionale, sotto un profilo più generale, anche in risposta alla richiesta di “diritto all'asilo” formulata dal legale del ricorrente, è opportuno ricordare



che, con la sentenza 26 giugno 2012 n. 18549, la Corte di Cassazione, ha dichiarato esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e, preso atto del contesto normativo costituito dal D. Leg.vo n. 19 novembre 2007 n. 251 (come si è detto attuativo della Direttiva 2004/83/CE) e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

In via preliminare, va accolta l'eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla inammissibilità delle produzioni provenienti dal Ministero dell'Interno e, segnatamente, dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, Sezione di Genova. Nella specie, pur non essendo stata effettuata alcuna costituzione in giudizio, trova applicazione l'art. 702 bis, commi 3 e 4, c.p.c., da cui si può ricavare che non solo il deposito della comparsa di costituzione ma anche la mera produzione dei documenti offerti "in comunicazione" deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Per completezza va tuttavia detto che, al di là del (già prodotto) verbale delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale dall'odierno ricorrente, il documento pervenuto dalla Commissione si limita, da un lato, a riassumere la richiesta del e il quadro normativo di riferimento, dall'altro, ad esporre le ragioni per cui le sue richieste di protezione sono state respinte, venendo così, almeno in parte, reiterato il contenuto del provvedimento negativo emesso.

Prima di affrontare il merito del procedimento in esame, va detto che la difesa del ricorrente, con un ultimo motivo, ha sostenuto anche la nullità del provvedimento impugnato lamentando la violazione della vigente normativa che prevede la traduzione degli atti amministrativi in una lingua conosciuta dal diretto interessato. Tale doglianza non appare condivisibile in quanto la mancata traduzione del provvedimento della Commissione nella lingua natale del destinatario, come si ricava dall'ampiezza e dalla completezza degli argomenti difensivi esposti in ricorso, non ha minimamente leso il diritto di difesa del ricorrente.

Venendo al merito della decisione, premesso che il ricorrente ha dichiarato di appartenere al gruppo etnico sarakoulé e di essere di religione musulmana, va detto che egli, come si è anticipato, pur avendo mostrato di volere integrare quanto da lui dichiarato alla Commissione, ha nella sostanza confermato il tenore della ricostruzione della sua personale vicenda umana migratoria. In relazione ad essa, reputa il Tribunale che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente asilo sia credibile. Il fatto che egli abbia affermato che un tipo di "faida familiare" quale quella da lui sperimentata non sia "normale" in Mali, non può certo costituire valido motivo per affermare che egli abbia detto il falso. Su di un piano più generale, si



consideri che, come questo Tribunale ha già avuto modo di osservare in altri analoghi provvedimenti, episodi che possono apparire “incredibili” per chi abita in occidente, sono tutt'altro che inverosimili nei paesi africani più arretrati tra i quali certamente rientra il Mali. E, ancora, tenuto conto di quanto spiegato dall'interessato avanti a questo giudice relativamente alla circostanza che egli aveva da tempo lasciato la casa di famiglia per andare a vivere con un amico, va ritenuto privo di consistenza il rilievo della Commissione secondo cui il fatto di essere rimasto, dopo l'evento, due giorni chiuso in casa senza nulla riferire alla madre e alle sorelle e senza vedere nessuno sarebbe inverosimile. Parimenti irrilevante è la considerazione relativa alla inverosimiglianza del mancato intervento della polizia a fronte di un evento quale quello descritto, posto che, come ricordato anche dal difensore, da numerose altre testimonianze provenienti da cittadini del Mali in casi analoghi, si apprende che assai raramente si verifica l'intervento della forza pubblica.

In definitiva, il ricorrente ha fornito un resoconto articolato e preciso della sua vicenda, compiendo ogni ragionevole sforzo per circostanziare i fatti di cui è stato involontario protagonista, motivo per cui non vi è motivo di non ritenerlo credibile.

Ciò premesso, se si pone mente alla definizione del menzionato art. 2 del citato decreto legislativo, non si ritiene che, nella situazione illustrata, sia ravvisabile a carico del ricorrente il fondato timore di essere perseguitato “per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”. Parimenti, neppure è possibile affermare che sussistano i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, atteso che il “danno grave” di cui all'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007 non può riferirsi ad una generica minaccia di morte ma richiede una vera e propria “condanna di morte” (o all'esecuzione della pena di morte), la tortura o trattamenti inumani o degradanti (che non possono essere integrati da percosse più o meno frequenti), o ancora l'esistenza di una minaccia grave e individuale derivante “dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Per quanto concerne l'attuale situazione del paese da cui proviene il ricorrente, è notorio che, già a partire dal 2013, il Mali versa in “una fase di stabilizzazione post-conflitto”, in quanto teatro di una missione internazionale sotto egida ONU che ha consentito alle forze governative di reinserirsi gradualmente nei principali capoluoghi settentrionali. Tuttavia, non si può dimenticare che il Rapporto 2014-2015 di Amnesty International sottolinea come l'esistenza di un conflitto interno armato “ha continuato a generare un clima di persistente insicurezza, in particolare nel nord del paese (...) rimasto instabile con alcune parti fuori dal controllo delle autorità del Mali (...)”. Quanto appena sopra riportato è confermato dagli attacchi armati e dagli attentati che si sono verificati nel paese tra il mese di marzo e il mese di novembre del 2015 (l'ultimo dei quali, salvo errori, è



l'azione terroristica del 20 novembre u.s. effettuata nei riguardi dell'Hotel Radisson Blue di Bamako).

Alla luce di quanto si è sin qui esposto, ribadita la sostanziale credibilità del richiedente e anche tenuto conto del clima di insicurezza che riguarda il Mali (soprattutto con riguardo agli attentati terroristici di cui si è dato atto), appare possibile ravvisare in capo al giovane una particolare condizione di "vulnerabilità sociale". Siamo, infatti, di fronte ad un soggetto privo di scolarità, senza significativi riferimenti parentali nel suo paese, involontario protagonista di una vicenda migratoria caratterizzata, tra l'altro, anche da un trattamento inumano nelle carceri libiche e dal rischioso attraversamento del mar mediterraneo. Si consideri, inoltre, che il ricorrente (come testimoniato dalla responsabile della Cooperativa sociale ' ' di Imperia), da circa un anno, svolge una costante attività di volontariato (pulizia e lavori manuali per la manutenzione dei centri), venendo apprezzato da tutti i componenti della Cooperativa per via della "sua grande disponibilità ed educazione", nonché in forza della sua "abilità".

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del D. Leg.vo n. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La natura del presente procedimento rende equa la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

annulla il provvedimento in data 12.10.2015 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, nella parte in cui dispone che "...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Lg.vo 25 luglio 1998 n. 286".

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a nato a Lambatara (Mali) il del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Respinge le altre domande.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente procedura.

Genova, il 22 maggio 2016.

IL GIUDICE

Francesco Mazza Galanti



